

Deliberazione della Giunta Regionale 9 febbraio 2015, n. 23-1006

Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - Indennità dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.

A relazione dell'Assessore Cerutti:

Con legge regionale n. 16 del 18 marzo 1992 e s.m.i. è stato istituito l'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario.

L'art. 18 della legge regionale citata stabilisce che sono organi dell'Ente il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, l'Assemblea Regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario, il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il successivo art. 25 demanda alla Giunta regionale la determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Con la D.G.R. n. 45-7595 del 4/11/2002 è stata determinata per ciascun componente del Collegio dei Revisori dei Conti un'indennità mensile di euro 1.100,00, al netto degli oneri e ritenute fiscali, nonché per il Presidente un'indennità mensile di euro 1.450,00, sempre al netto degli oneri e ritenute fiscali.

L'art. 6, comma 3, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010.

Il successivo comma 20, del citato art. 6, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, prevede che le disposizioni dello stesso articolo non si applichino direttamente alle regioni, ma costituiscano disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

A tale proposito, la Regione Piemonte ha aderito volontariamente alle disposizioni sopra richiamate con l'art. 1 della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 26 di approvazione del Bilancio di previsione per il 2011.

Pertanto, risulta necessario adeguarsi alla disposizione di cui al comma 3 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 78/2010, riducendo del 10 per cento le indennità previste per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. Adeguamento peraltro già predisposto per i componenti del Consiglio di Amministrazione e per il Presidente con D.G.R. n. 28-5368 del 21/2/2013.

Quanto sopra premesso e considerato,

la Giunta regionale, unanime,

delibera

di ridurre nella misura del 10 per cento, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e per le motivazioni in premessa considerate, le indennità determinate dalla D.G.R. n. 45-7595 del 4/11/2002 per il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'EDISU e per i Revisori dei Conti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)